



# CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

Verbale di Deliberazione della **GIUNTA COMUNALE** N. **85** del **05/06/2024**

OGGETTO :

**ATTO DI RIASSUNZIONE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI TORINO DEL GIUDIZIO CONTRO IL CONSORZIO A.S.A. IN A.S. IN ESITO ALL'ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PRIMA SEZIONE CIVILE - R.G.N. 8326/2020 IN DATA 14/03/2024 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RIASSUMERE IL GIUDIZIO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI TORINO E INDIVIDUAZIONE DEI LEGALI.**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **cinque**, del mese di **giugno**, alle ore **quindici**, e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale della Città di Cuorgnè, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>COGNOME e NOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>PRESENTE</b>
CRESTO Giovanna	Sindaco	Si
CRISAPULLI Giovanni	Vice Sindaco	Si
RONCHIETTO SILVANO Laura	Assessore	Si
CALANNI PILERI Lara	Assessore	Si
AMBROSIO Simone	Assessore	Si
TROGLIA Elisa	Assessore	Si
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		0

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Giuseppe COSTANTINO.

La Signora CRESTO Giovanna nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : ATTO DI RIASSUNZIONE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI TORINO DEL GIUDIZIO CONTRO IL CONSORZIO A.S.A. IN A.S. IN ESITO ALL'ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PRIMA SEZIONE CIVILE - R.G.N. 8326/2020 IN DATA 14/03/2024 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RIASSUMERE IL GIUDIZIO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI TORINO E INDIVIDUAZIONE DEI LEGALI.

### LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- le sentenze n. 1367/2018 , non definitiva, e 1910/2019 ,definitiva, con le quali la Corte di Appello di Torino – Sez. terza civile – ha statuito sul contenzioso fra il Consorzio A.S.A. in a.s. e i suoi consorziati ( diretti e indiretti) disponendo la nullità del lodo del 10 febbraio 2016 mandandoli assolti da qualsiasi obbligazione riferita alle perdite prodotte da A.S.A;
- l'ordinanza della Corte di Cassazione - prima sezione civile – R.G.N. 8326/2020 in data 14/03/2024 con la quale , previo accoglimento dei motivi di impugnazione proposti dal Consorzio A.S.A. in a s. della sentenza succitata , ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Torino;

Vista la lettera del Prof. Carlo Emanuele Gallo e del Prof. Roberto Cavallo Perin del 17 aprile 2024 con la quale si indicano le ragioni per cui si ritiene opportuno promuovere il giudizio di riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Torino ex art 392 c.p.c., al fine di evitare che il lodo oggetto di impugnazione per nullità divenga definitivo;

Verificata:

- l'indisponibilità dell'avvocato interno a rappresentare il Comune di Cuorgnè nel presente giudizio di riassunzione stante la contemporanea sussistenza di altro carico di lavoro del servizio impegnato in attività specialistica amministrativa – giuridica propria e di supporto ai settori comunali oltrechè in attività giudiziale/stragiudiziale;
- la scelta congiunta e condivisa con le altre amministrazioni coinvolte, dei medesimi legali esterni, docenti universitari, in possesso di elevatissima specializzazione e qualificazione, della difesa in giudizio già svolta dai medesimi nel grado di giudizio avanti la Corte di Appello di Torino e Corte di Cassazione contro il Consorzio A.S.A. in a s.;

Pertanto, considerati la specialità , la specificità e il grado di complessità delle questioni giuridiche sottese al contenzioso, la scelta univoca e condivisa dei medesimi legali cui affidare la difesa da parte dei Comuni facenti parte delle ex Comunità Montane e non e per coerenza nell'impostazione difensiva e per il risparmio che deriva dalla scelta così effettuata;

Vista la comunicazione nota prot. n. 10489 del 13/05/2024 dei legali suindicati con la quale i medesimi dichiarano la disponibilità ad assistere i Comuni le Unioni di Comuni già patrocinati nel giudizio di avanti la Corte di Appello di Torino e avanti la Corte di Cassazione interessati dal giudizio di riassunzione trasmettendo un preventivo di spesa complessivo pari a € 50.582,05 così formulato:

- fase di studio euro 15.964,67
- fase introduttiva euro 10.491,07
- fase decisionale euro 8.210,40

per un totale pari a € 34.666,14 oltre rimborso spese forfettario 15%, l'Iva 22% ed il contributo per Cassa di Previdenza avvocati 4% pari a complessivi € 50.582,05;

oltre Contributo Unificato pari a € 2.529,00 e marca da bollo € 27,00per un totale di € 2.556,00;

Dato atto che dalla ripartizione della somma occorrente per l'affidamento dei predetti incarichi legali, condivisa dagli enti interessati ( nota Prot. n. 11738 in data 28/05/2024 – Prospetto B), gli oneri a carico del Comune di Cuorgnè ammontano a € 6.017,41 così composti:

- o quota fissa: € 600,00
- o C.U. e Bolli : € 67,26
- o quota variabile: € 5.350,14

fatte salve successive integrazioni se e nella misura necessarie derivanti da variazioni nei criteri di ripartizione degli oneri;

Ritenuto pertanto di individuare i Professori Carlo Emanuele GALLO e Roberto CAVALLO PERIN del Foro di Torino per la prosecuzione della difesa del Comune di Cuorgnè anche avanti la Corte di Appello di Torino per il giudizio di riassunzione, professionisti docenti universitari, già incaricati di tutelare la posizione del Comune di Cuorgnè nel grado di giudizio avanti la Corte di Appello di Torino e la Suprema Corte di Cassazione;

Ritenuto di autorizzare il Sindaco a promuovere atto di citazione in riassunzione contro il Consorzio A.S.A., avvalendosi dei professionisti Proff. Avv. Carlo Emanuele Gallo, corrente in Torino, Via Palmieri n. 40, e Roberto Cavallo Perin corrente in Torino, Corso Regio Parco 2;

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 con particolare riferimento all'art. 56, comma 1, lett. H): *“Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*
  - 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*
    - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*
    - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali”;*
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplinano il Servizio Avvocatura del Comune di Cuorgnè con particolare riferimento all'art. 12;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica dei Responsabili del Servizio Avvocatura e Settore Finanziario;
- alla regolarità contabile del Responsabile servizi finanziari;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese

### **DELIBERA**

per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate

1. di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Cuorgnè, a promuovere il giudizio di riassunzione in riassunzione avanti Corte di Appello di Torino ex art. 392 c.p.c. nei limiti indicati dalla Corte di Cassazione - prima sezione civile – R.G.N. 8326/2020 – ordinanza 14 marzo 2024, n. 6871;
2. di individuare gli Avv. Prof. Carlo Emanuele GALLO, con studio in Torino, Via Palmieri, 40, Foro di Torino e Prof. Roberto CAVALLO PERIN, con studio in Torino Corso Regio Parco, 2, Foro di Torino, conferendo loro l'incarico professionale di patrocinio legale e rappresentanza del Comune di Cuorgnè nella procedura di riassunzione avanti la Corte d'Appello di Torino succitata, alle condizioni economiche riportate in premessa;
3. di demandare al Responsabile del Servizio l'adozione del relativo provvedimento di spesa ed ogni ulteriore adempimento inerente l'adozione del presente provvedimento;
4. di comunicare copia della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i..

Successivamente, con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. per accertati motivi di urgenza.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 06/06/2024 viene sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
CRESTO Giovanna

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Firmato digitalmente  
Dott. Giuseppe COSTANTINO

---

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in formato digitale.